

CRISI D'IMPRESA

Lo stato d'insolvenza è desumibile da un unico inadempimento

di Luigi Ferrajoli

Con l'[ordinanza n. 15572](#) depositata in data **10 giugno 2019**, la Suprema Corte ha affrontato il tema della dichiarazione dello **stato di insolvenza**, quale noto presupposto per la **pronuncia di fallimento**, e si è interrogata in ordine alla possibilità che essa possa essere emessa anche in caso di **inadempimento** di un'unica **obbligazione da parte del debitore**.

Nello specifico, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il **fallimento di una società** su ricorso di un istituto di credito.

La società fallita aveva, quindi, impugnato la relativa sentenza innanzi alla **Corte d'appello di Salerno** che aveva però **rigettato il reclamo** proposto, osservando - tra le altre circostanze - come lo **stato d'insolvenza** della società fosse desumibile sia dal **mancato pagamento** (in misura comunque ridotta rispetto a quella originariamente dovuta) del debito vantato dall'istituto di credito, sia dalla condotta della ricorrente che aveva **dismesso il suo patrimonio** rendendo vane le azioni esecutive dei creditori.

La società debitrice aveva quindi proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione denunciando, con un unico motivo di ricorso, la violazione e la falsa applicazione degli [articoli 5 e 7 L.F.](#) nonché degli **articoli 2727 e 2729 cod. civ.**, in ordine **all'insussistenza dello stato d'insolvenza**.

Al riguardo, la ricorrente aveva contestato la circostanza per cui **l'inadempimento di una sola obbligazione** nei confronti della banca non potesse costituire **elemento univoco di giudizio per valutare l'insolvenza**.

Investita della questione, la **Suprema Corte** ha ritenuto il ricorso **infondato**.

In particolare, a mente del disposto normativo di cui all'[articolo 5 L.F.](#) secondo cui *"lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*, conformemente con i giudici del reclamo, la Cassazione ha evidenziato come, nel caso di specie, **la sussistenza dello stato d'insolvenza emergesse sia dal mancato pagamento** del credito fatto valere dall'istituto di credito, **sia dalla dismissione del patrimonio della stessa debitrice**, con conseguente rilevante **eccedenza del passivo sull'attivo**.

Ciò è stato affermato in conformità ad un consolidato orientamento della Corte - cui il Supremo Collegio ha voluto dare continuità - secondo cui lo **stato d'insolvenza** dell'imprenditore commerciale quale presupposto per la **dichiarazione di fallimento**, *"si realizza*

*in presenza di una **situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria**, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del **venir meno delle condizioni di liquidità e di credito** necessarie alla relativa attività” (cfr. [Cassazione Civ., n. 29913/2018](#) e n. 26217/2005).*

Secondo i giudici di legittimità, **l'inadempimento anche di una sola obbligazione può quindi rilevare ai fini della dichiarazione di fallimento** nel momento in cui il medesimo permetta di rivelare come **non sia più possibile per l'impresa continuare a operare proficuamente sul mercato**, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (cit. [Cassazione Civ., n. 29913/2018](#)).

In ogni caso, anche se il dato di un assai **marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale** accertati non fornisce, di per sé, la **prova dell'insolvenza** - potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un **favorevole andamento futuro degli affari**, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa - “*nondimeno (esso) **deve essere attentamente valutato**, non potendosi per converso radicalmente prescindere, perché **l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce**, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici “fatti esteriori” che, a norma dell'articolo 5 L.F., si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni”* (cit. [Cassazione Civ. n. 26217/2005](#)).

Alla luce di tali assunti, ritenendo quindi come anche **l'omesso adempimento** (seppur) **di un'unica obbligazione potesse dar luogo allo stato d'insolvenza** di cui all'[articolo 5 L.F.](#) e, quindi, fondare la dichiarazione di fallimento, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Seminario di specializzazione

**L'OBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO
DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)